CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

nella seduta del 12 novembre 1951

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma, il 21 marzo 1940

Presentata alla Presidenza l'11 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A norma dell'articolo 44 del Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, la Gran Bretagna ha chiesto la rimessa in vigore dell'Accordo che era stato stipulato in Roma il 21 marzo 1940 fra il Governo italiano e quello britannico per regolare il commercio dei prodotti medicinali fra i due Paesi.

Senonché tale Accordo non era stato reso esecutivo per il fatto che la relativa legge, a causa del sopravvenuto stato di guerra, non era stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. Onde la necessità odierna dell'emanazione di una apposita legge.

L'Accordo del 21 marzo 1940, stipulato per sostituire le disposizioni contenute nello scambio di Note 9 luglio 1907 fra l'Italia e la Gran Bretagna, regola l'importazione di prodotti medicinali e di specialità farmaceutiche fra i due Paesi, stabilendo norme semplici e chiare impostate sui principî della libertà del commercio di tali prodotti, del trattamento uguale a quello di cui godono i prodotti nazionali, prevedendosi la facoltà di interdizione dell'importazione di essi soltanto nel caso eccezionale che si presenti la necessità di proteggere la sanità pubblica, e a condizione che debba darsi immediata notizia della proibizione all'altro Governo contraente.

L'Accordo avvantaggia l'Italia e la Gran Bretagna. La Commissione ne raccomanda perciò alla Camera l'approvazione.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.